

Al convegno Asseprim i numeri della rivoluzione portata dal dlgs 141/2010

Finanziarie, fuga dall'albo

Saranno 19 mila le cancellazioni dagli elenchi

DI FABRIZIO VEDANA

Diciannove mila finanziarie verso la cancellazione, 1.583 in attesa di nuove regole e 172 attive nel leasing e nel factoring pronte a iscriversi al nuovo albo unico previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario. Sono i numeri che evidenziano la rivoluzione che ha portato con sé il dlgs 141 del 2010 e oggetto del convegno tenutosi ieri a Milano presso l'Asseprim.

Con l'emanazione del dlgs 141 del 13 agosto 2010 le società attive nella mera assunzione di partecipazioni (c.d. Holding) ovvero nello svolgimento di attività di intermediazione in cambi, non dovranno più fare i conti con la vigilanza della Banca d'Italia. L'articolo 10, comma 7, ne prevede, infatti, la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155 comma 5 del dlgs 385/93 (Testo unico bancario). Le finanziarie operanti nel settore della concessione di finanziamenti dovranno, invece, attendere l'emergenza dei provvedimenti

Verso la cancellazione	19.000
In attesa di nuove regole	1.583
Pronte all'iscrizione al nuovo albo unico	172

attuati da parte della Banca d'Italia e del Mef prima di decidere se continuare la loro attività o, in considerazione dei nuovi, impegnativi requisiti patrimoniali e organizzativi, chiedere la cancellazione dall'albo. Il rischio che si prefigura all'orizzonte è che con la riforma delle finanziarie, alle quali si chiederanno più strutture e più controlli con conseguenti impatti sui costi di gestione, un aumento del tasso di interesse applicato alla clientela finanziata.

Alle luce anche della prossima entrata in vigore di Basilea 3 e dei nuovi, più stringenti standard di patrimonializzazione, c'è il concreto e probabile rischio che le fasce più deboli dei consumatori facciano sempre più spesso ricor-



so al cosiddetto microcredito che proprio con il dlgs 141 ha trovato per la prima volta (in Italia) una sua compiuta regolamentazione. Microcredito che dovrebbe vedere attivi sul mercato i primi operatori a partire dalla fine del 2012 ovvero in coincidenza con l'entrata in vigore di Basilea

3. Visto il potenziale, enorme, sviluppo che potrà avere il microcredito sarà ancor più importante assicurare adeguati controlli, sin dalla loro costituzione, sui nuovi operatori onde evitare infiltrazioni da parte di soggetti alla ricerca di nuovi strumenti di riciclaggio del denaro sporco.

Gare p.a. danni doc

Il progettista dell'azienda appaltatrice non ha un «rapporto di servizio» con la stazione appaltante e dunque l'amministrazione deve chiedere eventuali danni al giudice ordinario e non alla Corte dei conti. Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 3165/11. Piazza Cavour ha respinto il ricorso di un progettista, un libero professionista, citato dal comune di Mol-fetta. Nel rispedire gli atti al giudice ordinario gli Ermellini hanno precisato che «in tema di incarico per la progettazione di opera pubblica affidato a libero professionista, nessun rapporto di servizio è configurabile tra la stazione appaltante e il progettista dell'opera, il cui elaborato deve essere fatto proprio dall'amministrazione mediante specifica approvazione, versandosi in tal caso in un'ipotesi, non di inserimento del soggetto nell'organizzazione dell'amministrazione, ma di contratto d'opera professionale».

Debora Alberici

Danno da vacanza rovinata, risarcisce il tour operator

Perdere la possibilità di trascorrere una vacanza in buona compagnia è un danno, che il tour operator deve risarcire. Inoltre il venditore di pacchetti last minute dovrà verificare le condizioni meteo per evitare di dovere pagare indennizzi per annullamento di voli a causa del brutto tempo. È quanto deciso dal Tribunale di Milano, che con la sentenza 16/12/2010 n. 14418 ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni a favore di una coppia di amici in procinto di recarsi a Parigi per un breve soggiorno, ma bloccati dall'annullamento del viaggio aereo. Dall'accertamento dei fatti è emerso che il volo aereo prenotato dall'agenzia di viaggi è stato annullato dal vettore a causa di avverse condizioni meteorologiche. Peraltro il giorno della partenza lo stesso vettore aveva fatto decollare altri aerei per la capitale francese, senza che alla coppia di amici (difesi dall'avvocato Giancarlo Cipolla) fosse stata offerta una soluzione alternativa. Il tribunale ha, quindi, applicato l'articolo 92 del codice del consumo, che in caso di annullamento del pacchetto turistico, prevede o l'obbligo di fornire altro pacchetto oppure un rimborso, e tutto ciò a carico del venditore del pacchetto turistico, anche se l'inadempimento è del vettore aereo. A nulla è valsa la difesa del tour operator, che ha sottolineato che il giorno del viaggio (fine dicembre) si era verificata una forte nevicata nel Nord della Francia: un evento, per il giudice, del tutto prevedibile. A maggior ragione se si considera che il pacchetto era un last minute venduto lo stesso giorno della partenza: come si fa a sostenere che le condizioni meteo di poche ore successive alla vendita siano state del tutto imprevedibili? Sarebbe stato sufficiente un rapido controllo per verificare la effettiva possibilità di effettuare il viaggio. Sulla base di queste motivazioni il tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento, calcolato comprendendo per intero la cifra sborsata dai due vacanzieri mancati, ma anche il risarcimento da «vacanza rovinata». Un danno che è qualificato dalla sentenza milanese come un danno non patrimoniale, che si può provare anche in via presuntiva. Nel caso specifico, si legge nella sentenza, gli interessati hanno perso un'occasione di svago e riposo e anche della possibilità del «godimento di buona compagnia». Naturalmente il giudice ha quantificato in via equitativa il danno ulteriore da limitazione alla possibilità della reciproca compagnia; tuttavia è importante il principio formulato che consente, attraverso l'articolo 2059 codice civile e 92 del Codice del consumo, di ottenere un ristoro per il macato relax.

Antonio Ciccia

La sentenza sul sito www.italia-oggi.it/documenti

«Nazista» non offende

Non commette una diffamazione chi dà del «razzista» e del «nazista» a un fascista. È quanto sottolineato dalla Cassazione che, con la sentenza numero 4938 del 10 febbraio 2011, ha confermato il non luogo a procedere nei confronti di un giornalista che aveva riportato delle affermazioni contro alcuni esponenti di Forza Nuova. Già l'anno scorso, sempre in un caso concernente alcuni esponenti di un'organizzazione di estrema destra, la Suprema corte aveva affermato, con una linea condivisa nella sentenza di ieri, che va riconosciuta l'esimente del diritto critica storica e politica «nell'attribuzione - agli appartenenti a quella stessa associazione - di espressioni quali nazifascismi e neonazisti, sul riflesso che, alla luce dei dati storici e dell'assetto normativo vigente durante il ventennio fascista, segnatamente delle leggi razziali - r.d. n. 1728 del 1938 e relative leggi di attuazione - la qualità di fascista non può essere depurata dalla qualità di razzista e ritenersi incontaminata dall'accostamento al nazismo, il che fornisce base di verità alle espressioni di critica in quella sede esaminate».

Debora Alberici

Nel 2010 aumento del 4,8% dei brevetti internazionali

Cresce la tutela internazionale della proprietà intellettuale. Nel 2010, infatti, sono aumentati del 4,8% i brevetti depositati secondo il Patent cooperation treaty (Pct), l'accordo che fornisce un metodo semplificato per il deposito. Lo ha reso noto ieri la World intellectual property organization (Wipo), l'agenzia delle Nazioni Unite incaricata di promuovere la salvaguardia della proprietà intellettuale. Secondo la Wipo la forte crescita di Cina, Repubblica di Corea e Giappone ha contribuito ad aumentare il numero di domande di brevetto depositate in tutto il mondo l'anno scorso, dopo la diminuzione registrata nel 2009. Dai dati provvisori raccolti dalla organizzazione mondiale emerge che l'anno scorso sono state presentate 162.900 domande di brevetto internazionale, rispetto alle 155.398 del 2009. La Panasonic Corporation in Giappone ha mantenuto il primo posto nella lista delle richieste Pct pubblicate nel 2010 (2.154), seguita dal gigante cinese delle telecomunicazioni Zte Corporation (1.863) e Qualcomm Incorporated degli Stati Uniti (1.677). L'Università della California presenta il maggior numero di richieste pubblicate nella categoria delle istituzioni accademiche (306). I primi quattro fruitori universitari Pct sono americani (University of California, Massachusetts Institute of Technology, University of Texas e University of Florida). La crescita più rapida delle domande si è avuta nel campo della comunicazione digitale, con un incremento del 17,3 per cento nel 2010 rispetto all'anno precedente, mentre quasi ogni altro campo della tecnologia ha sperimentato il declino o una modesta crescita. Il maggiore declino si è verificato nel campo delle telecomunicazioni. L'agenzia ha inoltre osservato che, nonostante la diminuzione dell'1,7 per cento dei brevetti depositati dagli Stati Uniti nel 2010, il paese rimane il più grande utilizzatore del sistema Pct con 44.855 domande internazionali, seguito da Giappone (32.156) e Germania (17.171). Secondo Francis Gurry, Direttore generale di Wipo: «I rapidi tassi di crescita dell'Asia dell'Est riflettono l'accelerazione nella diversificazione geografica delle attività innovative. Questa tendenza ha numerose implicazioni, non ultima una maggiore diversità linguistica della tecnologia che gli uffici dei brevetti utilizzano come base per determinare se l'invenzione sia brevettabile».

Anna Irrera